



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO 02.04.2007-2011 Tasso Variabile ”

Cod. ISIN IT0004215924

Articolo 1 – Importo e taglio delle Obbligazioni

L'emissione “Bcc del Veneziano 02/04/2007– 02/04/2011 t.v.”, di un ammontare massimo di euro 20.000.000 (ventimilioni), è costituita da n. 20.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) di taglio non frazionabile e munite di n. 8 cedole di interessi semestrali.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche.

Articolo 2 – Collocamento

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la sede o le dipendenze della BCC del Veneziano.

Le Obbligazioni saranno offerte dal 02/04/2007 al 02/10/2007'.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un valore nominale di obbligazioni inferiore ad un minimo (il “**Lotto Minimo**”) di 1.000 euro. L'importo massimo sottoscrivibile da ciascun investitore non potrà eccedere all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale, dandone contestuale comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet (www.bancadelveneziano.it) e trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, ovvero al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla singola emissione, alla chiusura anticipata, dandone contestuale comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet e trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 – Godimento e Durata

La Data di Emissione del Prestito Obbligazionario è il 02/04/2007.

La Data di Godimento del Prestito Obbligazionario è il 02/04/2007.

La durata del Prestito Obbligazionario è di 4 anni, pertanto sarà interamente rimborsato il 02/04/2011.

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà alla Data di Regolamento (la “**Data di Regolamento**”) che può coincidere con la Data di Godimento. Qualora la Data di Regolamento della sottoscrizione sia successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato unicamente dal rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

Articolo 4 – Prezzo di emissione

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari a 100/100, ovvero pari al 100% del valore nominale e corrisponde al prezzo di 1.000 euro per ogni Lotto Minimo.

Qualora la Data di Regolamento della sottoscrizione sia successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato unicamente dal rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

Articolo 5 – Commissioni ed oneri

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione, alla pari e senza alcuna deduzione per spese, alla Data di Scadenza del 02/04/2011. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli SpA.

Articolo 7 – Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse semestrale posticipato variabile, pagabile il giorno 2 aprile e 2 ottobre di ogni anno fino alla data del loro rimborso,

calcolato sulla base dei giorni effettivi act/act. Il valore del tasso d'interesse annuo della prima cedola, pagabile il 02.10.2007, è del 4,00% pari al tasso effettivo di periodo (183gg) del 2,00054%. Il tasso di interesse annuo di ogni cedola successiva alla prima, sarà pari al valore del parametro "Euribor 6 mesi (base 365)", pubblicato sul "Il sole 24 ore", rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa .

La determinazione del tasso da liquidare per ogni singola cedola sarà calcolato secondo la seguente formula:

Tasso cedolare da liquidare = (tasso di interesse annuo (base 365) * giorni cedola)/365;

dove:

- giorni cedola = giorni effettivi di durata della cedola dalla data di godimento a quella di scadenza della stessa.

**Articolo 8 –
Parametri
Sottostante**

Le Obbligazioni hanno come Parametro di Indicizzazione il tasso Euribor (base 365) a sei mesi. I valori del Parametro di Indicizzazione sono rilevabili giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicati dai principali quotidiani economici nazionali. L'emittente utilizzerà "Il Sole 24 ore" come fonte del dato.

Eventi di turbativa

Se il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

**Articolo 9 –
Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

**Articolo 10 –
Regime Fiscale**

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Saranno a carico del sottoscrittore eventuali variazioni degli oneri fiscali derivanti dalla modifica della normativa in vigore.

**Articolo 11 –
Termini di
prescrizione**

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

**Articolo 12 –
Mercati e
Negoziazione**

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati quotati; tuttavia l'Emittente potrà inserire il titolo nel proprio sistema di scambi organizzati in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita in base alle regole proprie del Sistema di Scambi Organizzati approvato dalla CONSOB.

**Articolo 13 –
Garanzie**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo di seguito specificati, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire

per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Alla data di redazione del presente documento la dotazione collettiva massima del Fondo, che garantisce 5828 titoli per un ammontare di euro 18.349.717.500, è pari ad euro 149.223.655,91.

**Articolo 14 –
Legge applicabile e
foro competente**

Ciascuna Obbligazione riferita al presente regolamento è regolata dalla legge italiana.

Il competente foro è quello di domicilio dell'Emittente, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

**Articolo 15 –
Agente per il Calcolo
e responsabile del
collocamento**

La funzione di Agente per il Calcolo e di Responsabile del Collocamento è svolta dall'Emittente stesso.

**Articolo 16 –
Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

**Articolo 17 –
Varie**

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge.